



DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2016.**

DITTA: Ardagh Glass Italy S.r.l.

Sede installazione: Zona Industriale SS Trinità – Montorio al Vomano (TE)

Attività svolta: produzione di contenitori di vetro per alimenti

Codice IPPC: 3.3 *“Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno”.*

IL DIRIGENTE
(DGR 469 del 24.06.15)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTA la parte II, titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la DGR n. 308/2009 recante *“DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008”;*

VISTA la DGR n.917 del 23/12/11 *“Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" - Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/25 del 08/03/2016;

DATO ATTO della comunicazione di modifica del Gestore datata 11/07/2017 (prot.n. 216705 del 17/08/2017) e integrata in data 24/10/2017 (prot.n. 279386 del 02/11/2017), relativa all'introduzione di nuovi codici C.E.R. e variazione delle aree di deposito temporaneo, sulla quale ARTA ha espresso parere circa la non sostanzialità con parere n. 34881 del 01/12/2017 acquisito al prot.n. 307641 del 01/12/2017;

ACQUISITA la comunicazione del 14/02/2018 (prot.n. 44974 del 15/02/2018) relativa al cambio di denominazione sociale del Gestore, da Ardagh Group Italy s.r.l. a Ardagh Glass Italy s.r.l.;

ACQUISITA altresì la comunicazione di modifica non sostanziale del 06/03/2018 (prot.n. 67218 del 08/03/2018) relativa alla riduzione, nel QRE, del parametro "Sn e suoi composti" al camino E2 in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2 dell'art. 8 del provvedimento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2016;

CONSIDERATO CHE dalla relazione ARTA assunta al prot.n. 130417 del 08/05/2018, redatta a seguito delle ispezioni effettuate in data 28/11/2017, 20/12/2017 e 15/03/2018, emerge la necessità che il Gestore realizzi un nuovo piezometro di monte idrogeologica ubicato nell'area A2 e, in adempimento all'art. 29-sexies c. 6-bis del D.Lgs. 152/06, realizzi indagini ed analisi del terreno da ripetersi con frequenza decennale, aggiornando il PMC in tal senso;

ACQUISITA la documentazione prodotta dal Gestore in data 13/06/2018 (prot.n. 170346 del 14/06/2018) in risposta alla relazione di ispezione integrata ambientale di cui al punto precedente;

VISTO il parere conclusivo di ARTA n. 48593 del 13/11/2018, assunto al prot.n. 313680 del 13/11/2018, con cui, a valle della richiesta del Servizio DPC025, vengono trasmesse le valutazioni tecniche di competenza su:

- modifica riguardante la riduzione del parametro "Sn e suoi composti" al camino E2 ed aggiornamento del QRE;
- introduzione del piezometro di monte idrogeologica, analisi del terreno e conseguente aggiornamento del PMC;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

Art.1

che, nel provvedimento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2018 la denominazione sociale del Gestore si intende modificata da Ardagh Group Italy s.r.l. ad Ardagh Glass Italy s.r.l.;

Art. 2

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/25 del 08/03/2018 rilasciata alla Ditta Ardagh Glass Italy S.r.l. nella persona del Gestore, relativa all'installazione sita in Zona Industriale SS Trinità – Montorio al Vomano (TE) per la produzione di contenitori di vetro per alimenti;

Art.3

di stabilire che il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/25 del 08/03/2018 e ne costituisce parte integrante e sostanziale, a tal fine si intendono modificate le seguenti parti:

- **Art. 8 EMISSIONI IN ATMOSFERA**

L'Allegato 1 e l'Allegato 2 al provvedimento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2016 si intendono sostituiti con gli Elaborati "*QUADRO RIASSUNTIVO*" e "*QUADRO RIASSUNTIVO AL TERMINE DELLA VIGENZA DELLA DEROGA, DAL 1 GENNAIO 2021*" datati 13/06/2018, **Allegati 1 e 2 al presente provvedimento.**

- **Art. 11 ULTERIORI PRESCRIZIONI**

A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le Sezioni J.2 "*Emissioni diffuse*" e J.5 "*Monitoraggio acque sotterranee e terreni*", dell'Allegato 3 al provvedimento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2016 si intendono sostituite con le sezioni J.2 "*Emissioni diffuse*" e J.5 "*Monitoraggio acque sotterranee e terreni*" della documentazione datata 13 giugno 2018, **Allegato 3 al presente provvedimento.**

STATO DEL SITO

Prescrizioni

- Riguardo le profondità da raggiungere per il piezometro P2, stimate intorno ai 13-15 m, le stesse devono comunque assicurare il raggiungimento della stessa falda individuata nel punto spia denominato P1 (pozzo) e garantire al contempo un battente idraulico idoneo alle fasi di campionamento delle acque sotterranee.
- A valle della realizzazione del nuovo piezometro, che unitamente al pozzo già esistente costituirà la rete minima di monitoraggio delle acque sotterranee, andranno eseguite, a distanza di sei mesi l'una dall'altra ed utilizzando tutti i punti già utilizzati, n. 2 campagne di misura al fine di confermare la direzione della circolazione idrica sotterranea.
- Il Gestore, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento è tenuto a realizzare il piezometro e ad eseguire le analisi del terreno.
- L'area utilizzata per il riempimento delle cisterne e per l'approvvigionamento di carburante dovrà essere impermeabilizzata, cordolata, preferibilmente coperta e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

Art.4

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nel provvedimento AIA n. DPC025/25 del 08/03/2016 non contemplati nel presente provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29 decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29 quattordices del D.Lgs. 152/2006;

Art.5

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Ditta Ardagh Group Italy S.r.l. e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
F.to digitalmente

L'ESTENSORE
(Ing. Andrea SANTARELLI)
F.to elettronicamente